

N. [REDACTED] REG.PROV.CAU.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Cantelli, Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Università degli Studi di Chieti;

nei confronti di

[REDACTED]

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA, SEZIONE I n. 00104/2014, resa tra le parti, concernente mancata

ammissione nella graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Chieti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati Cantelli e dello Stato Pluchino;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda giuridica da cui sembrerebbe emergere la fondatezza delle doglianze da parte dell'appellante, con particolare riguardo alla violazione delle regole concernenti l'anonimato concorsuale;

Rilevato, quanto al periculum in mora, sussistente il pregiudizio di cui all'articolo 98 del codice del processo amministrativo, dal momento che l'esecuzione della sentenza impugnata impedirebbe all'appellante di inserirsi regolarmente nella vita accademica del corso di laurea;

Ritenuto che debba conseguentemente essere accolta l'istanza cautelare presentata con il ricorso in appello e che contestualmente

l'Amministrazione debba ammettere con riserva l'attuale appellante al corso di laurea in questione e alla frequenza dei corsi di recupero, il che peraltro non produce alcun disagio organizzativo all'Università;

Ritenuto che le spese della fase cautelare possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (ricorso n.5716 del 2014) e, per l'effetto, sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall' Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 agosto 2014, con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

27/8/2014

N. 05716/2014 REG.RIC.

Il 27/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)